



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 416 del 09/12/2024

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025” Delibera di Giunta regionale n. 682 del 6 dicembre 2023.

Firmato da:

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art.1

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania -Legge di stabilità regionale 2014) è espressamente abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria), le parole “un'auto a benzina di pari cilindrata” sono sostituite con le seguenti: “i corrispondenti veicoli a benzina con tariffa unitaria calcolata secondo la classe di emissione più favorevole”.
3. A partire dal 1° gennaio 2025, per effetto dell'avvenuta trascrizione delle cessioni di veicoli di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), risultano integralmente adempiuti gli obblighi di comunicazione, di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito della legge 28 febbraio 1983, n. 53, finalizzati alla interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 2

Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 2010, n.16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è sostituito dal seguente:
“5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere estinte, entro il termine per inoltrare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, mediante il pagamento del tributo, se dovuto, e di una sanzione ridotta nella stessa percentuale prevista dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).”.

Art.3

**Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
e modifiche alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (BOZZA)**

1. Alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera a) le parole “, ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003)” sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 4, lettera a) le parole “ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002” sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione dei bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;”;

d) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“3. La tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico delle università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sede legale nella Regione, nonché ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c).”

Art. 4

Principio del contraddittorio

1. Agli atti dell'amministrazione regionale autonomamente impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado si applica il principio del contraddittorio, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
2. Al fine dell'instaurazione del contraddittorio l'amministrazione regionale comunica al contribuente uno schema di atto che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) il periodo d'imposta cui lo schema si riferisce;
 - b) le somme dovute, distinte per tributo, sanzioni ed interessi maturati;
 - c) i motivi posti a base della determinazione del tributo o del maggior tributo dovuto;
 - d) l'ufficio al quale possono essere presentate le controdeduzioni o la richiesta di accesso agli atti del fascicolo;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni o della richiesta di cui alla lettera d).
3. Nei casi in cui l'amministrazione regionale procede all'invio dello schema di atto, il provvedimento conclusivo non è adottato prima che sia trascorso il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle controdeduzioni o della richiesta di accesso agli atti del fascicolo. Ai termini di prescrizione o decadenza previsti per l'adozione del provvedimento conclusivo si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6-bis della legge n. 212/2000.
4. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, così come individuati al comma 5 del presente articolo, nonché per i casi di fondato pericolo per la riscossione.

5. Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni:
- a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e della tassa sulle targhe di prova di cui all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
 - b) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso od insufficiente versamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2016;
 - c) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'addizionale regionale sull'imposta sul gas naturale di cui alla legge regionale del 3 aprile 1991, n. 7 (Determinazione dell' addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell' imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti), emesso sulla base del controllo formale della dichiarazione annuale presentata dal contribuente all'Agenzia delle Dogane ed all' amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione);
 - d) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico, emesso sulla base del controllo formale della dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 16/2010;
 - e) l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni per la tassa sulle concessioni regionali di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 7 dicembre 1993, n. 44 (Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali) e 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), relativamente all'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione, accertata con processo verbale di constatazione dagli organi preposti al controllo;
 - f) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso od insufficiente versamento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale n.12/2016, emesso sulla base dei dati dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione;
 - g) ogni altro atto impositivo o sanzionatorio che scaturisca dal controllo formale di dati contenuti in dichiarazioni presentate dal contribuente o in banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, così come definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - h) il ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
 - i) la cartella esattoriale di cui agli articoli 25 e seguenti del D.P.R n. 602/1973 e l'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania

Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), se precedute dalla notifica dell'avviso di liquidazione o accertamento o irrogazione di sanzioni;

- j) ogni atto della riscossione coattiva conseguente ad atti precedentemente notificati al contribuente;
 - k) il rigetto della domanda di restituzione di tributi, interessi, sanzioni pecuniarie o altri accessori
 - l) il rigetto dell'istanza di autotutela;
 - m) il rigetto, in tutto od in parte dell'istanza di rateizzazione e il provvedimento di decadenza dalla rateizzazione nel caso di mancato pagamento, come disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 24 aprile 2018.
6. Nel caso in cui la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è attivata per la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, i motivi per cui si ritiene sussistente il fondato pericolo sono indicati nell'atto impositivo.
7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge n. 212/2000.

Art. 5

Oneri istruttori in materia di Autorizzazione Unica

1. All'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

“6-ter. Le società proponenti di istanze di Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, oltre agli oneri eventualmente previsti per il rilascio degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, all'atto del deposito della prima istanza, sono tenute al versamento degli oneri istruttori finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l'espletamento del procedimento unico così come previsto dal paragrafo 9 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387/2003, non possono configurarsi come misure compensative e non sono comprensivi di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri enti e delle imposte di bollo. Il provvedimento di diniego dell'Autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oneri istruttori. Qualora, per carenza della documentazione prescritta, non sia possibile dare avvio al procedimento, il proponente non ha diritto al rimborso delle somme versate. Gli oneri istruttori sono a carico del proponente, che ha l'onere di esibire copia della ricevuta di avvenuto versamento al momento della presentazione della domanda, pena la non ricevibilità dell'istanza. L'ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita come di seguito indicato:

- a) 0,03% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di Autorizzazione Unica di nuovi impianti;
- b) 0,02% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di variante o ripotenziamento (repowering) di impianti già autorizzati;
- c) per le istanze di voltura, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 200,00; gli oneri di voltura si intendono non dovuti nella sola ed unica circostanza in cui la voltura concerna il trasferimento delle opere di rete a favore di Enel oppure Terna Spa;

- d) per le istanze di proroga dei termini per l'avvio e del termine dei lavori di costruzione dell'impianto, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 200,00;
- e) per le istanze di modifiche della compagine societaria nel caso di società di persone e di trasformazione, fusione e scissione delle società previste dal Titolo V del Codice civile gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 250,00.
- f) per il rilascio di presa d'atto o istanze con oggetto non ricompreso nelle tipologie di cui ai precedenti punti l'onere istruttorio è fissato nella misura fissa di euro 150,00.”.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

Art. 6

Ristrutturazione del debito

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).

Art. 7

Autorizzazione di nuovo debito

1. La Giunta regionale, per il finanziamento di spese di investimento così come definite ai sensi delle norme statali vigenti, e nel rispetto dei vincoli di indebitamento previsti dall'articolo 62 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzata per l'anno 2025 a contrarre un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nei limiti di euro 150.000.000,00 al fine di coprire quota parte della quota di cofinanziamento regionale al Programma FESR 2021-2027.

TITOLO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I

Interventi per la legalità e la sicurezza

Art. 8

Fondo unico per i beni confiscati

1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui a comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo II e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 9

Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari

1. Il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è dotato di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art.10

Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale

1. Al fine di assicurare la sicurezza del territorio, la tutela e la qualità di vita dei cittadini, il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale", di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è dotato per l'anno 2025 di 450.000,00 euro nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.

Capo II

Interventi per le politiche culturali

Art. 11

Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:
 - a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 -Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 973.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 145.000,00 per

ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 710.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui euro 265.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 445.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 12

Interventi regionali di promozione culturale

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.

Art. 13

Sostegno al settore regionale dello spettacolo

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per l'anno 2025 di euro 15.000.000,00.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 14.658.000,00. nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 342.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 14

Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, ed in favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 15

Sostegno al Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina

1. Al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-sanitario, artistico e scientifico del Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, sito nel Complesso Monumentale

dell'Ospedale di Santa Maria del Popolo agli Incurabili di Napoli, è autorizzata la spesa per la erogazione di un contributo straordinario per la gestione del Museo, nella misura di euro 50.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 16

Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art.17

Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Capo III

Interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia

Art. 18

Interventi sociali e sociosanitari

1. Le risorse volte ad assicurare le prestazioni sociali e sociosanitarie in ambito regionale sono quantificate in euro 50.000.000,00 per l'anno 2025, di cui:
 - a) euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
 - b) euro 28.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale regionale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, per la quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità o non autosufficienti;
 - c) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ad integrazione delle risorse per la quota sociale delle prestazioni delle persone con disabilità o non autosufficienti di cui alla lettera b).

Art.19
Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi"

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) , è dotato di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 20
Sostegno alle donne vittime di violenza di genere

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto uno stanziamento nella misura di euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 21
Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

1. È autorizzato il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 2.200.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Capo IV
Interventi per le politiche abitative

Art. 22
Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa

1. È istituito il Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale.
2. La Giunta Regionale definisce le modalità di accesso al fondo e individua le misure di sostegno e l'entità dei contributi in funzione del contesto socio-economico in cui si rileva il fabbisogno.

3. Il Fondo di cui al presente articolo, è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. In sede di prima applicazione al Fondo di cui al presente articolo confluiscono anche le risorse di cui alla legge regionale n. 6/2020 pari ad euro 1.000.000,00.

Capo V

Interventi per le politiche per il lavoro

Art. 23

Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art.24

Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro

1. Al fine di sostenere i percorsi socio educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2025-2027.

Capo VI

Interventi a sostegno del commercio

Art. 25

Disposizioni in materia di attività commerciali

1. Al fine di assicurare il supporto al pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio, di cui alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è disposto uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nella misura di euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo I e di euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo II del bilancio finanziario 2025-2027.
2. L'articolo 155 della legge regionale n. 7/2020 è abrogato.

Capo VII

Interventi a sostegno degli enti locali

Art. 26

Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali

1. Al comma 163, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2013) le parole “al di sotto dei cinquemila abitanti,” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) le parole “da concludersi entro il 30 giugno 2025” sono sostituite con le parole “da concludersi entro il 31 ottobre 2025”.

Capo VIII

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

Art. 27

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato per gli anni 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10

(Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania)

1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il programma di attività di cui alla lettera d) del comma 1 indica, su base triennale, gli obiettivi, le attività e gli interventi con i relativi costi, avendo cura di specificare le attività e i costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Il programma è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa istruttoria di una Cabina di Regia, composta dai Direttori dei competenti uffici regionali e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.”;
 - b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“a) quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente sulla base delle attività e dei costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) in coerenza con le previsioni del programma di attività di cui al comma 1-bis dell'articolo 6. L'Agenzia entro il 28 febbraio di ciascun anno rendiconta analiticamente l'impiego delle risorse a valere sulla quota assegnata, sottoponendone le risultanze alla verifica della Cabina di Regia di cui al comma 1-bis dell'articolo 6.”

Art. 29

Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo

1. Al comma 3-bis dell'articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), le parole “all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di competenza o a quello più prossimo” sono soppresse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.30

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.